



COMUNE DI SATRIANO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della legge 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e nell'art.26 del D. Lgs. 163/2006. Possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Satriano.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Tali sponsorizzazioni devono essere utilizzate unicamente in conformità ai fini istituzionali del Comune.
4. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Satriano.

ARTICOLO 2

CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

- I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici tra le parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante i quali un soggetto si obbliga a favorire nell'ambito della propria attività, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante, il quale si obbliga, a sua volta, a pagare un determinato corrispettivo in denaro o altre utilità.
- I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e con associazioni senza fine di lucro e/o altri enti, purché in possesso dei requisiti di legge per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, per ricevere contributi economici o per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, prestazioni di servizi, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.
- Il risultato delle sponsorizzazioni si concretizza nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la

possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;

- b. per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c. per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d. per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

ARTICOLO 4

SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e tutti gli atti sono demandati al Responsabile del Servizio interessato.
2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e/o in altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati minimi:
 - a. l'iniziativa, in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario o interventi posti in essere in base agli stanziamenti disposti nel bilancio e/o nel PEG ;
 - b. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
 - c. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
 - d. la durata della sponsorizzazione;
 - e. le modalità, i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
 - f. i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
 - a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
 - c. L'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a. L'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 689/1981, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 - c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - d. per le persone giuridiche il nominativo del legale rappresentante;

6. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni
8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Funzionario responsabile del servizio che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
9. Ove pervengano più offerte, il Responsabile del Servizio approva, con proprio atto, apposita graduatoria.
10. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.

ARTICOLO 5

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono stabiliti:

1. oggetto e finalità;
2. impegni dello sponsor;
3. impegni dello sponsee (ente);
4. il diritto dello sponsor ad una forma di pubblicità nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
5. determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
6. eventuali clausole di esclusiva;
7. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità che devono comunque essere concordate con il comune;
8. la durata del contratto di sponsorizzazione;
9. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ARTICOLO 6

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal dirigente responsabile dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività gestite od organizzate dal Comune, sia direttamente che indirettamente ed in particolare:
 - a) eventi sportivi, culturali, sociali e altro;
 - b) fornitura di beni (panchine, cestini gettacarte, fioriere, stampati e altro);

- c) cure di aree verdi affidate a ditte (il marchio dell'impresa sarà esposto presso il giardino curato a spese della ditta o direttamente dalla ditta stessa);
 - d) sponsorizzazioni sul sito internet dell'ente;
 - e) utilizzo a fine pubblicitari di spazi all'interno dell'ente.
3. Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto; il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento e lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario, con oneri a proprio carico.
 4. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del messaggio pubblicitario.

ARTICOLO 7

ASPETTI CONTABILI

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta Comunale, su proposta del dirigente interessato alla realizzazione del progetto stesso.
3. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono inserite nel bilancio di previsione ad inizio anno o durante l'anno con successiva variazione, sulla base di criteri prudenziali;
4. le somme che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e saranno destinate al pagamento delle spese del comune.

ARTICOLO 8

CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - d. contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti;
 - e. messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all'immagine del comune;

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Satriano in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 10

Norme comuni

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

